

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

|             |                  |
|-------------|------------------|
| TITOLO      | 2015.1.10.4.1    |
|             | 2015.1.10.21.121 |
| LEGISLATURA | X                |

Il giorno 12 dicembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

## Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Vista la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n. 13533/2001;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna n. 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste la delibera Agcom n. 118/12/CIR, le delibere Corecom Lazio nn. 33/10, 10/11, 23/12 e 50/12 e la determinazione Corecom Emilia-Romagna n. 2/17;

Visto lo "*Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2017.2565);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 12 dicembre 2017;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante ha contestato la mancata/parziale fornitura del servizio, l'emissione di fatture non giustificate e modifiche contrattuali nonché la trasparenza contrattuale relativamente ai servizi forniti da parte della società Vodafone Italia X (di seguito Vodafone).

Si rileva che l'istante, pur regolarmente convocato, non ha presenziato all'udienza di discussione convocata per il 2 settembre 2015.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nelle integrazioni richieste dallo scrivente Ufficio, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- mancato servizio adsl;
- fatture errate;
- installazione router mai avvenuta;
- telefonia fissa mai richiesta;
- di avere subito disagi all'attività per mancati servizi;
- importi fatture non coerenti al contratto.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

a) nessuna specifica ma ribadisce quanto esposto nella descrizione dei fatti.

### **2. La posizione dell'operatore**

La società Vodafone, nella propria memoria, ha sostenuto la legittimità del proprio operato.

Nel merito specifica che l'utente non ha mai contestato le fatture in cui sono presenti gli schemi riepilogativi da cui è possibile evincere la causale dell'addebito.

Inoltre aggiunge che, a fronte dei mancati pagamenti dell'istante, in data 20.01.2014 il cliente è stato disattivato per insoluti e solo successivamente, in data 28.11.2014 è pervenuta la richiesta di recesso.

Infine ha sostenuto che prima di tale data (28.11.2014) le somme maturate sono dovute.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

### 3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'istanza presentata dalla parte non può essere accolta come di seguito precisato.

Innanzitutto mancano le richieste.

Si rileva inoltre che, benché l'istante abbia allegato copia dei reclami inviati a Vodafone, le date degli stessi (entrambe il 12.11.2014) non corrispondono alle date dei cedolini inviati delle raccomandate e allegati (rispettivamente 28.11.2014, 28.07.2014).

Si sottolinea che l'utente non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incumbente relativamente alla prova del corretto pagamento delle fatture, della sospensione/interruzione e degli altri aspetti indicati in modo generico, non allegando alcuna documentazione a sostegno delle lamentele presentate. È invero principio generale dell'ordinamento, sancito dall'articolo 2967 c.c., quello secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento del contratto, deve (solo) provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (Cass. SSUU n. 13533/2001). L'istante non ha allegato documentazione probatoria sufficiente ad esclusione della copia dei reclami e delle relative risposte da parte dell'operatore.

Si rileva, inoltre, che l'utente non ha fornito la prova del pagamento delle somme che l'operatore sostiene essere insolute e per cui ha proceduto all'interruzione del servizio (determinazione Corecom Emilia-Romagna n. 2/17).

Nel merito, quindi, parte istante fornisce una descrizione dei fatti sommaria e non esaustiva, rendendo impossibile a codesto Comitato procedere al riconoscimento di alcun indennizzo in quanto manca anche la specificazione e la quantificazione dell'eventuale ristoro indennitario (v. delibera Agcom n. 118/12/CIR, delibere Corecom Lazio nn. 33/10, 10/11 e 50/12).

Inoltre si ricorda che, qualora, a fronte della contestazione dell'utente, l'operatore dia prova del contrario, l'utente ha l'onere di replicare sul punto. Nel caso di specie, l'utente nulla ha replicato in proposito, pur avendone facoltà entro il termine a tal fine concesso. Deve pertanto applicarsi quanto disposto dall'articolo 115, comma 1, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui "fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Ne consegue che le domande dell'utente devono essere rigettate nel merito, fondandosi su un



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

presupposto di fatto documentalmente smentito dall'operatore (delibera Corecom Lazio n. 23/12).

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

Rigetta l'istanza di Auguadri R.G. 2000 nei confronti della società Vodafone Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

*Firmato digitalmente*

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

*Firmato digitalmente*

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)